



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Decreto n. _____ (Prot. _____)

La Rettrice

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e in particolare, l'articolo 11, comma 7, lettera i);

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. 30 novembre 2018 n. 1680 (prot. n. 207006);

RICHIAMATO, altresì, Il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. 21 marzo 2019, n. 332 (prot. n. 54322), in particolare l'articolo 22, comma 2;

VISTO il "Regolamento Studente part-time" emanato con D.R. 10 agosto 2018, n. 1041 (prot.n.130637);

PRESO ATTO delle delibere del Senato Accademico del 20 luglio 2022 e del Consiglio di Amministrazione 28 luglio 2022;

DECRETA:

L'emanazione del Regolamento per lo studente impegnato a tempo parziale nelle attività didattiche.

Articolo 1 - Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina la figura dello studente impegnato a tempo parziale nelle attività didattiche, di cui all'articolo 11, comma 7, lettera i) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e all'articolo 22, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale 332 (prot. n. 54322) dell'21 marzo 2019.

2. L'Università degli Studi di Firenze garantisce la progettazione di un percorso formativo adattato alle esigenze dello studente immatricolato o iscritto a un corso di studio di primo o secondo livello, il quale ritenga di non essere in grado di frequentare con continuità e di sostenere gli esami nei tempi previsti dalla normativa vigente per il relativo corso di studio.

3. L'Università degli Studi di Firenze riduce proporzionalmente i contributi universitari per l'anno accademico per il quale è richiesta l'immatricolazione o l'iscrizione in regime di tempo parziale. I contributi, deliberati dal Consiglio di Amministrazione per ogni anno accademico, sono pubblicati nel Manifesto degli Studi.



Articolo 2 - Requisiti di iscrizione con regime di impegno a tempo parziale

1. Lo studente, iscritto a un corso di studi (sia ad accesso libero che a numero programmato), per poter richiedere l'iscrizione con regime a tempo parziale deve soddisfare il requisito della "Regolarità negli studi" stabilito nel "Manifesto degli studi" e utilizzato ai fini del calcolo del contributo onnicomprensivo annuo.

2. a) lo studente iscritto ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale ad accesso libero può richiedere di adottare il regime di impegno a tempo parziale per motivi di lavoro, di famiglia, di salute, per impegno nella cura ed assistenza dei familiari o personali;

b) lo studente iscritto a un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale a numero programmato nazionale o locale può richiedere di adottare il regime di impegno a tempo parziale qualora al momento dell'immatricolazione/iscrizione rientri in una delle seguenti categorie:

I) studente lavoratore: si intende lo studente impegnato non occasionalmente per un periodo di almeno sei mesi nell'arco dell'anno solare in qualsiasi attività di lavoro subordinato, autonomo o professionale, debitamente documentata e con un reddito annuo superiore a quello previsto dalla normativa fiscale per non essere considerato a carico di altro soggetto ai fini IRPEF, ivi compresi i casi, debitamente documentati, di attività prestata in imprese familiari;

II) studente impegnato nella cura e assistenza di familiari: si intende lo studente impegnato non occasionalmente nella cura e assistenza di familiari non autosufficienti per ragioni di età o di salute. La condizione di non autosufficienza deve essere comprovata con certificazione di invalidità rilasciata dai competenti istituti. Lo studente deve inoltre documentare il suo impegno nella cura e assistenza del familiare;

III) studente con problemi di salute o di invalidità: si intende lo studente affetto da malattie che non consentono la regolare progressione della carriera accademica. Lo studente deve presentare idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso;

IV) studentessa in gravidanza: si intende la studentessa gestante dal sesto mese di gravidanza o con diagnosi di gravidanza a rischio, certificata dal medico specialista;

V) studente con figli: si intende lo studente con figli fino a 5 anni di età. Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti a un corso di studio dell'Università di Firenze, solo uno può usufruire dell'iscrizione a tempo parziale;

VI) studente con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento: lo studente con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), di cui alla Legge n. 170/2010,



deve presentare idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso;

VII) studente impegnato nello sport ad alto livello nazionale o internazionale: la condizione deve essere attestata dal Coni o dalla federazione sportiva di riferimento.

3. La richiesta di iscrizione a tempo parziale non può essere presentata per l'anno accademico nel quale lo studente intende partecipare a bandi relativi alla mobilità internazionale, all'attività di collaborazione a tempo parziale oppure intende chiedere la sospensione della carriera.

Articolo 3 - Impegno didattico in regime di impegno a tempo parziale

1. Lo studente che sceglie il regime a tempo parziale si impegna a rispettare i seguenti carichi didattici:

- tempo parziale 50%: massimo 30 CFU sostenuti in un anno accademico;
- tempo parziale 75%: massimo 45 CFU sostenuti in un anno accademico.

2. L'acquisizione di CFU in numero superiore a quanto previsto nel comma 1 è consentita solo per il sostenimento dei CFU attribuiti alla prova finale. 3

Articolo 4 - Modalità di richiesta, variazione e recesso dell'iscrizione a tempo parziale

1. Lo studente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 può richiedere l'iscrizione come studente a tempo parziale a un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale entro il 31 dicembre dell'anno solare di avvio dell'anno accademico oppure in fase di immatricolazione o prima del rinnovo dell'iscrizione ad anni successivi al primo.

2. Per lo studente iscritto a un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale (biennio) a numero programmato l'iscrizione come studente a tempo parziale è circoscritta nel limite percentuale stabilito dal Regolamento didattico del rispettivo corso nel rispetto della graduatoria di ammissione.

3. L'acquisizione dello status di studente a tempo parziale decorre dall'anno di accoglimento della relativa istanza e non può essere variato in corso d'anno, fatto salvo per tornare allo status di studente a tempo pieno.

4. L'iscrizione a tempo parziale è mantenuta automaticamente negli anni successivi, salvo recesso (ritorno al tempo pieno) o per mancato rispetto dei requisiti previsti all'art.2 comma 1 e all'art. 3 comma 1) del presente regolamento.

5. Lo studente a tempo parziale negli anni di iscrizione successivi alla prima richiesta può, con apposita domanda, chiedere la variazione della percentuale di impegno scelto (ritorno al tempo pieno o variazione dal 50% al 75% o viceversa); la richiesta



deve essere effettuata prima del 31 dicembre dell'anno solare di avvio dell'anno accademico o prima del rinnovo dell'iscrizione.

6. In caso di passaggio ad altro corso di studio lo status di studente a tempo parziale viene mantenuto previa verifica della compatibilità tra iscrizione a tempo parziale e nuovo corso di studio.

Articolo 5 - Revoca dallo status di studente a tempo parziale

1. È prevista la revoca dello status di studente a tempo parziale per mancanza dei requisiti richiesti nel presente regolamento. In caso di revoca allo studente viene assegnato d'ufficio lo status di studente a tempo pieno e gli è consentito, per l'a.a. successivo, di presentare una nuova richiesta di tempo parziale, con le modalità indicate all'art.4 e purché rispetti i requisiti di cui all'art.2.

Articolo 6 - Regime di contribuzione

1. Lo studente impegnato a tempo parziale, versa il contributo onnicomprensivo proporzionalmente al regime scelto:

- Regime a tempo parziale 50%: paga il 50% del contributo onnicomprensivo annuo stabilito dal Manifesto degli Studi;

- Regime a tempo parziale 75%: paga il 75% del contributo onnicomprensivo annuo stabilito dal Manifesto degli Studi.

La divisione in rate del contributo onnicomprensivo è precisata dal Manifesto degli Studi, di norma imputato per il 60% in prima rata e per il 40% in seconda rata.

2. Il recesso dello studente dal regime a tempo parziale nel corso dello stesso anno accademico comporta il pagamento dell'intero contributo annuo previsto.

3. La revoca dello status di studente a tempo parziale per difetto dei requisiti previsti comporta il pagamento dell'intero contributo annuo per tutti gli anni per i quali è accertata l'insussistenza dei requisiti. 4

Articolo 7 - Accesso alle agevolazioni economiche per regolarità e produttività

1. Allo studente a tempo parziale spettano le agevolazioni economiche previste dall'Ateneo per gli studenti regolari e produttivi.

2. Ai fini dell'accesso a tali agevolazioni dello studente, gli anni di corso a tempo parziale sono conteggiati per la "regolarità negli studi" con il seguente peso:

- Anno a tempo pieno valore 1 anno;

- Anno a tempo parziale al 50% valore 0,5 anno;

- Anno a tempo parziale al 75% valore 1 anno.



Articolo 8 - Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applica la normativa statale e di Ateneo vigente in materia di gestione delle carriere degli studenti.
2. Il presente Regolamento abroga il “Regolamento Studente part-time” D.R. 1041 anno 2018 (prot.n.130637) e si applica a decorrere dalle iscrizioni per l’anno accademico 2022/2023.
3. Gli studenti che per l’anno accademico 2021/2022, risultano iscritti o immatricolati a tempo parziale a un corso di laurea o laurea magistrale, e per tale anno accademico, abbiano soddisfatto i requisiti previsti dal Regolamento di cui D.R. 1041 anno 2018 (prot.n.130637), non devono richiedere l’iscrizione a tempo parziale per l’a.a. 2022/2023 in quanto sono automaticamente considerati iscritti a tempo parziale secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento viene pubblicato nell’Albo ufficiale dell’Ateneo ed entra in vigore il giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione.

Firenze,

La Rettrice
(Prof.ssa Alessandra Petrucci)